## Per un neo-Umanesimo



## Prof. Mario Pitzalis

Ordinario F.R. di Chirurgia Generale Università degli Studi di Bari

Da tempo assistiamo, senza nulla dire o fare, al progressivo disfacimento dello Stato di diritto ed al continuo degrado della dignità della persona umana: occorre pertanto attivarsi per ricercare le cause del malessere che oggi affligge la Società, individuandone i possibili rimedi. È estremamente necessario, quindi, che i soggetti più responsabili si rendano parte attiva, promuovendo tale iniziativa che, ritengo sia diritto-dovere, dell'èlite culturale facente capo all'Accademia.

Vengono chiamati a raccolta tutti coloro che insegnano o hanno insegnato nell'Università in quanto, a mio parere, per la loro personalità, cultura e carisma, sono gli unici che possono assumere l'iniziativa con maggiore credibilità e possibilità di successo.

Il ritorno all'umanesimo rappresenta l'unica possibilità di risoluzione dei problemi che affliggono la società moderna e poiché la figura del Docente si identifica pienamente in quella dell'Umanista, nessuno può avere maggiori possibilità di successo.

Si rende necessario quindi creare un neo-umanesimo, che avvalendosi di quanto l'antica cultura ci ha tramandato, riconduca l'uomo e quindi la società, entro binari giusti e legalitari.

Ritengo che la classe Accademica italiana sia l'unica che possa dirigere il movimento capace di realizzare una tale iniziativa, dando vita ad una "Costituente Morale" che individui i principali obiettivi da conseguire, elabori le linee guida per la rinascita dell'Umanesimo con conseguente sviluppo delle qualità essenziali dell'uomo, grazie alla riscoperta delta letteratura e della civiltà del tempo antico. Su queste basi potremo far nostro il precetto di Protagora: "L'uomo è la misura di tutte le cose" condividendo l'Umanesimo di Schiller che promuove la riscoperta delle qualità essenziali dell'uomo i cui valori sono in stretta relazione, alle diverse e mutevoli situazioni storico-esistenziali succedutesi nel tempo.

Le qualità essenziali umane verranno così rimesse in luce al fine di valorizzarne gli ideali essenziali che oggi vengono misconosciuti o peggio combattuti, riconducendo l'uomo al centro di ogni attività sociale, salvaguardandone i diritti inalienabili ed imponendogli contemporaneamente il rispetto dei doveri inderogabili.

In definitiva può essere condiviso il concetto di Sartre che considera l'umanesimo "la filosofia della libertà umana conquistata e conservata attraverso le lotte sociali". Ritengo di poter in piena coscienza affermare che la funzione universitaria ci impone di prendere sempre e comunque l'iniziativa e di cercare, con tutte le nostre forze, di avviare a soluzione i gravi problemi che oggi affliggono l'umanità intera.

Lancio pertanto un appello a tutti i colleghi di buona volontà. Sentiamoci, discutiamo, proponiamo, compiliamo un Manifesto Programmatico da cui traspaia chiaro il nostro pensiero, da cui si evinca senza infingimenti il nostro ideale:

"L'uomo arbitro del proprio destino".

## Proposta di riordino della docenza universitaria

Ho sempre ritenuto mio dovere interessarmi alle sorti della nostra Università, soprattutto una volta fuori dalla mischia e quindi con una visione degli uomini e delle cose immune da interessi personali o di categoria. L'istruzione superiore in Italia attraversa indubbiamente un periodo poco felice denunciato soprattutto dalla insod-

disfazione dei docenti e dei discenti e dai risultati conseguiti che talvolta appaiono, a mio avviso, piuttosto insufficienti.

L'infuriare dei contenziosi, soprattutto quelli relativi ai concorsi per il personale docente, minano alla base l'esistenza stessa dell'insegnamento universitario, creando

dubbi e sospetti, il più spesso infondati, che però avvelenano l'atmosfera degli atenei statali a tutto vantaggio delle analoghe strutture private che aspirano a prenderne il posto.

Poiché è evidente che il problema più grave è rappresentato dalle modalità di reclutamento del personale docente, ritengo si imponga l'adozione di norme adeguate ed opportune che regolino in maniera trasparente questa delicata fase delta vita accademica.

À questo scopo desidero sottoporre all'autorevole giudizio dei colleghi dalle colonne dei nostri "Annali" una mia modesta proposta di riordino della materia innanzi accennata con la segreta speranza di porre fine a quella infinita sequela di ricorsi e denunce che hanno avvelenato gli ultimi decenni di vita accademica.

Ho voluto limitare a pochi articoli, spero abbastanza chiari, la mia proposta di legge di riordino della docenza che accludo e che spero provochi un dibattito che conduca ad un risultato positivo.

Come si evince facilmente dal testo, pur con il permanere di chiare e severe regole concorsuali, ho ritenuto di poter conciliare le speranze di molti meritevoli, i quali per svariate ragioni vedono talvolta svanire le loro legittime aspettative.

Le figure dei ricercatori volontari e dei libero-docenti, inopinatamente cancellati dall'ordinamento universitario, vengono riproposte in quanto rappresentano un validissimo sostegno all'opera dei docenti di ruolo. Inoltre, soprattutto in alcune facoltà, sanerebbero alcune situazioni di disagio create dalla normative vigenti, come ad esempio quella che vieta agli specializzati di continuare a frequentare, in maniera attiva e confacente alle loro esigenze di apprendimento, quelle strutture universitarie ove hanno conseguito il titolo di specialista. Del resto figure similari esistono negli ordinamenti universitari di altri paesi (ad esempio il Fellow anglosassone, l'Interno francese, ecc.) e non dovrebbero pertanto scandalizzare i nostri connazionali ammalati di esterofilia.

Consentitemi, a questo punto un rapidissimo esame degli articoli di questa mia proposta, che potrebbe essere presentata, se accettata, con gli eventuali emendamenti (sempre graditi),come iniziativa di legge popolare oppure proposta dai nostri rappresentanti parlamentari.

Art. 1: stabilisce le tre fasce nelle quali si articola il ruolo dei docenti e le figure dei possibili loro coadiutori,
inoltre stabilisce l'istituzione di due distinte graduatorie
nazionali nelle quali dovranno essere inseriti tutti i
Professori Associati e tutti i Ricercatori al fine di mettere in pratica quanto stabilito nel successivo art 2, che
riporta le norme da seguire per i concorsi e per i trasferimenti Tale Art. 2 stabilisce inoltre la riserva del 20%
(suscettibile di modifiche in quanto tale percentuale è
stata formulata soltanto a scopo esemplificativo) dei posti
rispettivamente di Professore Ordinario e di Associato
destinati al passaggio al ruolo superiore per progressione
di carriera di coloro che occupano i primi posti nelle
graduatorie specifiche.

Art. 3: detta le norme riguardanti i giudizi di conferma in ruolo ed i procedimenti di valutazione periodica dei docenti.

Art. 4: detta le modalità relative ai concorsi a posti di Ricercatore, stabilendone i titoli necessari per l'ammissione e contiene le norme per la successiva conferma nel ruolo.

Art. 5: codifica le norme per l'espletamento dei concorsi a posti di Professore Associato, precisando i titoli necessari per potervi partecipare e stabilisce la norma per la successiva conferma in ruolo.

Art. 6: riguarda i concorsi a posti di Professore Ordinario a della successiva conferma in ruolo.

Art. 7: si riferisce all'obbligatorietà della chiamata in servizio di tutti i vincitori di concorso entro un anno dalla conclusione dei lavori delle commissioni,

Art. 8: tratta dei Dottorati di Ricerca che verranno gestiti e regolati secondo le norme attualmente vigenti.

Art. 9: istituisce la figura del Ricercatore Volontario, che ricalca quella dell'Assistente Volontario esistente nel passato e risultata molto utile sotto il punto di vista della preparazione culturale e tecnica dei soggetti interessati sia come collaborazione all'attività didattica, di ricerca e nel caso assistenziale degli Istituti o Dipartimenti.

Art. 10: ripristina gli esami di abilitazione alla Libera Docenza (attualmente soltanto sospesi) ne detta le modalità concorsuali e quelle relative alla conferma.

Art. 11: Fissa le regole per l'impiego nell'attività didattica di ricerca ed eventualmente assistenziale del personale di cui ali articoli 9 e 10. Mentre l'art. 12 rimanda, per quanto non contemplato nella proposta di legge, alle norme attualmente vigenti.

Art 1: Il personale docente universitario di ruolo è costituito da: a) Professori Ordinari; b) Professori Associati; c) Ricercatori. I docenti di ruolo potranno essere coadiuvati, a titolo gratuito, da:

- 1) Dottori di ricerca;
- 2) Liberi docenti;
- 3) Ricercatori volontari.

I Professori Associati ed i Ricercatori, verranno inseriti in graduatorie nazionali di categoria, aggiornate annualmente a cura del Murst, basate sull'anzianità nel ruolo ed eventualmente su quella anagrafica.

Art 2: Ai suddetti posti di ruolo si accede (dopo che siano state espletate eventuali pratiche di trasferimento) mediante pubblico concorso, bandito con cadenza biennale, secondo le modalità riportate negli articoli seguenti, con la tassativa disposizione che il numero dei vincitori non potrà essere superiore a quello dei ruoli messi

a concorso e con il divieto di partecipazione dei docenti in ruolo nella medesima fascia.

Per quanto concerne i Professori Ordinari ed Associati, il 20% dei posti resisi disponibili durante il biennio accademico verrà ricoperto mediante passaggio alla categoria superiore dei docenti occupanti i primi posti nelle rispettive graduatorie. Gli eventuali rinunciatari perderanno definitivamente il diritto a tale scivolamento di carriera e verranno collocati in uno specifico elenco, fermo restando il loro diritto a partecipare ai concorsi liberi.

Art 3: I ricercatori, trascorso un biennio dall'immissione in ruolo, verranno sottoposti a giudizio di conferma. In caso di un primo giudizio negativo potranno adire, dopo un ulteriore biennio ad una seconda valutazione. Ad analogo giudizio biennale dovranno sottoporsi, con le medesime modalità, anche i Professori Ordinari ed Associati che in precedenza non abbiano conseguito il giudizio di conferma come Ricercatori o Professori Associati.

Tutto il personale docente di ruolo verrà sottoposto, con cadenza quinquennale, a verifica dell'attività svolta nel campo didattico, di ricerca ed eventualmente assistenziale; in caso di giudizio negativo i docenti potranno adire dopo un biennio accademico, ad una seconda valutazione. Le Commissioni giudicatrici saranno composte e verranno nominate secondo quanto stabilito al paragrafo quattro dei successivi articoli 4-5 e 6. A seguito di un secondo giudizio negativo i docenti permarranno in servizio sino all'età prevista per il pensionamento, perdendo però il diritto all'avanzamento automatico per quanto riguarda i Professori Associati ed i Ricercatori, mentre i Professori Ordinari non potranno più ricoprire incarichi direttivi accademici o assistenziali.

Art 4: Il concorso a posti di Ricercatore avrà carattere locale, ad esso potranno partecipare tutti i cittadini italiani o stranieri in possesso del titolo di Dottore di Ricerca o di Libero Docente o di Ricercatore Volontario. Le prove d'esame consisteranno in una prova scritta, in una orale ed eventualmente, a giudizio insindacabile dei Commissari, in una prova pratica.

La Commissione giudicatrice sarà composta da un Professore Ordinario, un Professore Associato ed un Ricercatore, confermati, della medesima disciplina o di altra strettamente affine, designati dal Dipartimento di competenza e nominati dal Rettore, previo parere della Facoltà interessata. La Commissione giudicatrice per la conferma in ruolo, nominata dal Rettore, sarà composta da un Professore Ordinario, un Associato ed un Ricercatore, confermati, della medesima disciplina o di altra strettamente affine.

Art 5: Il concorso a posti di Professore Associato, avrà carattere nazionale e sarà aperto a tutti i cittadini italiani o stranieri in possesso dei titoli menzionati nel pri-

mo paragrafo dell'Art. 4 o che prestino servizio in qualità di Ricercatore di ruolo. Le prove d'esame consisteranno nella discussione sui titoli presentati ed in una prova didattica su argomento sorteggiato con anticipo di 24 ore.

La Commissione giudicatrice, eletta in campo nazionale dalle rispettive fasce di docenti sarà composta da tre Professori Ordinari e due Associati, confermati, della medesima disciplina o di altra strettamente affine e nominati dal Ministro Murst. La Commissione giudicatrice per la conferma in ruolo dei vincitori, che non siano in possesso di un precedente giudizio di conferma, sarà composta da due Professori Ordinari ed un Associato, confermati, della medesima disciplina o di altra strettamente affine, nominati dal Ministro Murst.

Art 6: Il concorso a posti di Professore Ordinario avrà carattere nazionale e sarà aperto a tutti i cittadini italiani e stranieri in possesso dei titoli menzionati nel primo paragrafo dell'Art. 4 o che prestino servizio in qualità di Ricercatore o di Professore Associato di ruolo. II concorso, per soli titoli, verrà integrato da una prova didattica con le stesse modalità riportate al paragrafo due dell'Art. 5, per i candidati che non ricoprano il ruolo di Professore Associato. La Commissione giudicatrice eletta in campo nazionale, dai docenti della fascia interessata, sarà composta da cinque Professori Ordinari confermati della disciplina o di altra strettamente affine e nominati dal Ministro Murst. La commissione giudicatrice per la conferma in ruolo dei vincitori, che non siano in possesso di un precedente giudizio di conferma, sarà composta da tre Professori Ordinari confermati della medesima disciplina o di altra strettamente affine, nominati dal Ministro Murst.

Art. 7: Entro un anno dalla conclusione dei lavori delle Commissioni giudicatrici, tutti i vincitori dovranno essere chiamati dalle facoltà che hanno bandito i concorsi; in difetto il Murst provvederà alla loro assegnazione d'ufficio. I vincitori, che dovessero rinunciare alla nomina perderanno, ogni diritto derivante dall'esito favorevole del concorso stesso.

Art. 8: I Rettori su richiesta dei Dipartimenti interessati, previo parere delle Facoltà, possono istituire Corsi di Dottorato di Ricerca, regolati dalla vigente legislazione in materia.

Art. 9: I Rettori, su richiesta dei Dipartimenti interessati e previo parere delle Facoltà, possono conferire a titolo gratuito, per la durata di un Anno Accademico, il titolo di Ricercatore Volontario a cittadini italiani o stranieri in possesso di laurea nella disciplina interessata. Tale qualifica può essere rinnovata per non più di cinque Anni Accademici ed il numero dei Ricercatori volontari non potrà superare un terzo dei Ricercatori di ruolo in servizio presso il Dipartimento.

Art. 10: Vengono ripristinati gli esami di abilitazione alla Libera Docenza a far data dall'Anno Accademico successivo all'entrata in vigore della presente legge. Al concorso bandito con cadenza biennale dal MURST, saranno ammessi i laureati da almeno 5 anni nella disciplina fondamentale o in quelle strettamente affini. Il numero degli abilitati, per sessione, non potrà essere superiore a dieci per ciascuna disciplina. Le Commissioni giudicatrici, nominate dal MURST, previo parere del C.U.N., saranno formate da due Professori Ordinari, due Associati ed un Ricercatore, confermati, della Disciplina oggetto del Concorso o di altra strettamente affine. Gli abilitati alla Libera Docenza verranno sottoposti, dopo un quinquennio, ad un giudizio di conferma definitiva da parte di una Commissione nominata dal Rettore dell'Ateneo presso cui prestano servizio, composta da un Professore Ordinario, un Associato ed un Ricercatore, confermati della medesima disciplina o di altra strettamente affine.

Art. 11: I Ricercatori volontari ed i Liberi Docenti potranno essere impiegati, previo parere delle Facoltà interessate e su proposta dei Dipartimenti, nella didattica integrativa dei Corsi di Laurea delle Scuole di Specializzazione e dei Corsi di Perfezionamento e potranno farne parte come cultori della materia delle commissioni d'esame. Ove se ne ravvisasse la necessità, i Ricercatori volontari od i Liberi Docenti, su proposta dei Dipartimenti interessati e previo parere delle Facoltà, potranno collaborare all'attività di ricerca e per quanto riguarda le Facoltà Mediche a quella assistenziale, previo accordo con le A.U.S.L. di competenza.

Art 12: Per quanto non contemplato nel presente provvedimento rimangono in vigore le disposizioni vigenti.